

CORTE DI APPELLO DI ROMA

ATTO DI DIFFIDA

Della **U.S.B. P.I. (Unione Sindacale di Base – Pubblico Impiego)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Paola Palmieri, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro, 38, presso lo studio dell'avvocato Antonino Peraino

Nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate**

PREMESSO

1. Per effetto dell'entrata in vigore della recente legge n. 183/2010 è stato previsto che la Pubblica Amministrazione possa sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima dell'entrata in vigore del citato D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008" (art.16).

In applicazione della norma di cui sopra codesta amministrazione ha provveduto ad emanare gli atti applicativi, ed in particolare la Circolare prot. n. 2011/62796 del 20 aprile 2011 con la quale ha diramato le opportune istruzioni alle Direzioni Centrali e Regionali.

Con la circolare di cui sopra si è distinto tra posizioni lavorative considerate "critiche" e posizioni che tali non sono, precisandosi che nella seconda ipotesi deve essere congruamente motivato il provvedimento di diniego della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro.

2. La scrivente organizzazione sindacale, che, come è noto, rappresenta e tutela numerosi dipendenti di codesta Amministrazione, innanzi tutto rileva che la norma di cui al citato art. 16 L.n. 183/2010 appare costituzionalmente illegittima per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, oltre che in contrasto con quanto stabilito dall'art. 11 delle "Disposizioni sulla Legge in Generale" il quale impone che la legge non possa avere effetto retroattivo.

Precisato quanto precede deve anche osservarsi che, comunque, anche a prescindere dal rilievo di cui sopra, gli atti emanati da codesta Amministrazione appaiono senz'altro illegittimi per le ragioni che seguono.

L'art. 16 della legge n. 183/2011 non prevede alcun obbligo di revoca dei provvedimenti di concessione del part – time in quanto il legislatore ha previsto una semplice facoltà e non un obbligo per le Pubbliche Amministrazioni .

Posto quanto precede, non vi è dubbio che la facoltà di cui sopra possa essere esercitata solo dopo la conclusione di una adeguata attività istruttoria, che, nel caso in esame, è stata del tutto omessa.

Con la circolare sopra richiamata, infatti, si esonerano le Direzioni Centrali e Regionali dall'obbligo di una imprescindibile istruttoria in merito all'accertamento, caso per caso, dei

presupposti giustificativi e legittimanti la già disposta concessione del part time, ed oltretutto si esonerano le Direzioni stesse dall'obbligo di motivazione laddove ricorra una delle ipotesi di carattere generale, indicate nella circolare, considerate a priori "normalmente pregiudizievoli per la funzionalità dei servizi".

In merito a quanto sopra deve osservarsi che le ipotesi indicate nella richiamata circolare (part-time verticale con astensione dall'attività lavorativa per tre o più giorni la settimana per più di quattro settimane anche non continuative; part- time orizzontale, con prestazione lavorativa nell'arco dell'anno, inferiore al 50 % per più di un mese; part- time misto che ricomprende una o entrambe le articolazioni di cui ai punti precedenti) non appaiono sufficienti ed esaustive ad una adeguata valutazione delle singole esigenze amministrative connesse alle varie realtà lavorative; pertanto non è sicuramente legittima una previsione di carattere generale che prescindendo da una specifica ed approfondita istruttoria che a quella realtà lavorativa si riferisca.

Inoltre l'esonero dall'obbligo di motivazione è illegittimo per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, degli artt. 24 e 97 della Costituzione in quanto disattende il principio secondo cui gli atti amministrativi devono essere sempre motivati, contrasta con il diritto di difesa costituzionalmente garantito e con gli stessi principi di correttezza e buona fede espressamente richiamati dallo stesso art. 16 della legge n. 183/2010.

Risulta inoltre che alcune Direzioni Regionali abbiano proceduto alla revoca, tout –court , di tutti i provvedimenti di concessione del part-time, sia che rientrino nelle ipotesi di predefinita pregiudizialità per l'Amministrazione (Circolare del 20 Aprile 2011), sia che non vi rientrino.

In tale ultimo caso, gli atti emanati sono anche illegittimi per violazione della citata Circolare, oltre che dell'art. 16 della L.n. 183/2010.

Tutto ciò premesso, si

DIFFIDA

L'Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 c/d ad emanare, nel termine di quindici giorni dalla notifica del presente atto, tutti gli atti e provvedimenti necessari alla revoca del Circolare prot. n. 2011/62796 e comunque a provvedere a diramare alle competenti Direzioni Centrali e Regionali le opportune istruzioni necessarie ad una corretta applicazione dell'art. 16 della l.n. 183/2010, sia in termini di attività istruttoria preventiva l'emanazione degli atti di revoca del part – time, che di obbligo di motivazione.

Con avvertenza che in caso contrario i funzionari destinatari della presente diffida saranno ritenuti personalmente responsabili con tutti i loro beni ed averi per i danni causati e causandi.

Per la U.S.B. P.I.
Paola Palmieri